
Le imprese individuali e le società di nuova costituzione sono obbligate a comunicare la PEC al Registro Imprese al momento dell'iscrizione.

Le società costituite prima del 29/11/2008 e le imprese individuali iscritte al Registro Imprese prima del 20/10/2012 sono obbligate a comunicare il proprio indirizzo PEC al Registro Imprese.

La comunicazione della PEC non prevede il pagamento dei diritti di segreteria e dell'imposta di bollo, neanche in caso di comunicazione di un nuovo indirizzo a sostituzione di quello già iscritto.

Sul sito www.registroimprese.it è accessibile la modalità [Pratica semplice](#), utilizzabile dai titolari di impresa individuale e dagli amministratori di società per iscrivere l'indirizzo PEC al Registro Imprese.

[GUIDA ALLA COMPILAZIONE DELLA PRATICA PEC](#)

[REQUISITI DELL'INDIRIZZO PEC](#)

[SOGGETTI NON OBBLIGATI ALL'ISCRIZIONE DELLA PEC](#)

[VERIFICHE DA PARTE DELL'UFFICIO REGISTRO IMPRESE](#)

[SANZIONI PER LA MANCATA COMUNICAZIONE DELLA PEC](#)

[PEC DEL CURATORE FALLIMENTARE](#)

[RIFERIMENTI NORMATIVI](#)

Ultima modifica

Mar, 24/01/2023 - 15:10

Condividi Condividi

- [Facebook Facebook](#)
- [X](#)
- [LinkedIn LinkedIn](#)
- [Whatsapp Whatsapp](#)
- [Telegram](#)

Vedi azioni Vedi azioni

- Stampa [Stampa](#)
- [Invia Invia](#)

Quanto ti è stata utile questa pagina?

Select rating
Average: 4 (1 vote)

A

